

TI_GERICHTE 12.1995.183 vom 21. August 1995

TI Tribunale d'appello, 1995-08-21, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.1995.183

FR: TI_GERICHTE 12.1995.183 du 21 août 1995

IT: TI_GERICHTE 12.1995.183 del 21 agosto 1995

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

Contrariamente a quanto sostiene l'attrice (appello, pag. 3 e pag. 4), è evidente che la cessione in esame riguarda un diritto ad una somma di denaro, e non una somma di denaro in contanti, nel qual caso non sarebbe ovviamente necessaria formalità alcuna per la sua trasmissione dal proprietario ad un terzo.

E. 2

Secondo l'art. 73 cpv. 1 LCA il diritto derivante da un contratto d'assicurazione di persone può essere validamente ceduto o costituito in pegno solo alle cumulative condizioni di valersi della forma scritta, di consegnare la polizza e di notificare per iscritto all'assicuratore l'avvenuta cessione o costituzione in pegno. Per esplicita disposizione dell'art. 97 cpv. 1 LCA, quanto stabilito dall'art. 73 cpv. 1 LCA non può essere modificato per convenzione.

E. 3

Già solo dalla sistematica della LCA, che inserisce l'art. 73 LCA quale prima norma della sezione intitolata "disposizioni speciali sull'assicurazione delle persone", si appalesa come infondata l'obiezione dell'attrice secondo cui l'articolo troverebbe applicazione unicamente nel caso di assicurazione sulla vita. Vero è invece che l'art. 73 LCA riguarda ogni caso di assicurazione di persone, e nella nozione di assicurazione di persone, utilizzata dal legislatore per distinguere dall'assicurazione contro i danni (cfr. la sezione II della LCA; Roelli, Kommentar zum Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag, vol. 3, n. 23 ad art. 73 LCA), rientrano anche le assicurazioni contro eventi quali la perdita di guadagno a seguito di incapacità lavorativa, in quanto tale evento è in primo luogo attinente alla persona dell'assicurato, e solo di riflesso costituisce "danno" ai sensi della II sezione della LCA (Koenig, Schweizerisches Privatversicherungsrecht, pag. 178 e 179; Maurer, Privatversicherungsrecht, 2. edizione, pag. 253). Ci si dovrebbe inoltre chiedere -ma la questione è oramai superflua- se l'assicurazione avente per oggetto quale prestazione principale il pagamento di una certa somma ad una determinata scadenza, o prima della scadenza in caso di morte, sia -come sembra logico- da qualificare nel complesso proprio come assicurazione sulla vita per il fatto che la prestazione dell'assicuratore dipende dalla sopravvivenza dell'assicurato (Roelli, opera citata, n. 24-27 ad art. 73 LCA), e questo anche se l'assicurazione prevede assicurazioni supplementari accessorie di altro tipo, ma sempre legate alla persona dell'assicurato.

E. 4

E' pacifico -né l'attrice può sostenere il contrario- che la consegna della polizza originale alla cessionaria non ha potuto aver luogo, essendo la stessa in possesso della convenuta a titolo di pegno manuale (doc. 3 e 4). Dovendosi far capo alle formalità di cui all'art. 73 cpv. 1 LCA, e non a quelle meno rigorose previste dal CO, è parimenti pacifico che la conseguenza è necessariamente la nullità della cessione doc. A. Ne è cosciente la stessa attrice, che a pag. 4 del proprio gravame afferma che: "Di conseguenza nel caso in cui fosse stata ceduta la polizza la cessione sarebbe stata valida, in quanto sono stati osservati tutti i requisiti, sia della legge che delle condizioni generali della _____." Questo non è però stato il caso, e ne consegue -come rettamente stabilito dal Pretore- che l'attrice non è divenuta titolare del diritto materiale vantato in causa, e che la petizione deve perciò essere respinta in ordine per carenza di legittimazione attiva. Ne discende la reiezione del gravame. Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC). Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG dichiara e pronuncia I. L'appello 29 maggio 1995 di _____ è respinto. II. Le spese della procedura d'appello consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 480.-- b) spese fr. 20.-- T o t a l e fr. 500.-- già anticipati dall'appellante, restano a suo carico. L'attrice rifonderà alla convenuta fr. 700.-- per ripetibili d'appello. III. Intimazione: - _____ Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 1. Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello Il presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.